

**Tribunale di Verona – Sezione Lavoro – sentenza 24-09-2010
(Composizione monocratica – Giudice dr. Gesumunno)**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA**

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 24/9/2010 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza e assistenza promossa con ricorso depositato il 23.2.2010

da

AA

Contro

BB

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale il 15.12.2008;

ritenuto che la domanda è stata respinta dall'Inps in forza di quanto previsto dall'art. 20, comma 10, della legge 6 agosto 2008, n.133 di conversione, con modificazioni, del decreto del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

ritenuto che tale norma ha stabilito che: "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;

ritenuto che il ricorrente pacificamente non è in possesso di tale requisito;

ritenuto tuttavia che, secondo l'Istituto convenuto, la prestazione ha decorrenza in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa e quindi la nuova disciplina si applica a tutte le domande presentate nel mese anteriore alla data di decorrenza indicata nella norma in esame;

ritenuto che tale argomentazione, in mancanza di una espressa disciplina transitoria, non è condivisibile, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale "in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali occorre distinguere tra il momento in cui sorge il diritto alla prestazione, a seguito del perfezionarsi di tutti i relativi requisiti (ed eventualmente della presentazione della domanda), e quello della decorrenza del trattamento economico, posticipato al primo giorno del mese successivo, momento che non assume alcun rilievo ai fini della determinazione dell'epoca di insorgenza del diritto" (Cass. n. 17083 del 27/08/2004);

ritenuto pertanto che occorre verificare il possesso dei requisiti che erano richiesti dalla legge vigente al momento della presentazione della domanda (15.12.2008);

ritenuto che il ricorrente pacificamente al tempo della domanda aveva i requisiti richiesti dalla legislazione all'epoca vigente;

ritenuto che all'udienza di discussione la difesa dell'Inps ha contestato per la prima volta il possesso dei requisiti reddituali, osservando che la autocertificazione allegata alla domanda amministrativa non può costituire prova sufficiente dinanzi all'autorità giudiziaria;

ritenuto che l'Inps non ha contestato nella memoria difensiva il requisito reddituale, dichiarato in sede di domanda amministrativa e specificamente allegato anche nel ricorso (al punto 5 il ricorrente espone di non avere mai percepito redditi dall'ingresso nel territorio italiano così come il coniuge)

ritenuto pertanto che il fatto costitutivo del diritto deve ritenersi provato per effetto della mancata contestazione da parte del convenuto (cfr. Cass. 16395/2008);

ritenuto pertanto che la domanda deve essere accolta e che deve riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza dal 1.1.2009 e conseguentemente condannarsi l'istituto convenuto a corrispondere al ricorrente la prestazione in esame e i ratei maturati e non corrisposti, oltre agli interessi di legge maturati su ogni singolo rateo di credito dal 121° giorno dalla domanda amministrativa al saldo;

ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente decidendo, ogni contraria istanza disattesa:

1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza dal 1.1.2009 e conseguentemente condanna BB a corrispondere al ricorrente la prestazione in esame e i ratei maturati e non corrisposti, oltre agli interessi di legge maturati su ogni singolo rateo di credito dal 121° giorno dalla domanda amministrativa al saldo;

2) condanna l'Inps alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 800 per diritti ed onorari oltre Iva Cpa e rimb. forf.

Verona, 24/9/2010

Il Giudice
dott. Antonio Gesumunno